

OGGETTO: Decreto Milleproroghe: “Bonus Investimenti, limite al contante e cartelle a rete”

Premessa

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Milleproroghe (DL 25 Febbraio 2022 n.15). Con l'entrata in vigore del presente Decreto, diventano definitive le novità riguardo il l'innalzamento del tetto del denaro contante, la proroga al 30 giugno 2022 per la sanatoria Irap e lo slittamento al 31 dicembre 2022 del termine per completare gli investimenti in beni ordinari e 4.0 “prenotati” nel 2021, la proroga della rateizzazioni delle cartelle esattoriali scadute. Entrano in vigore le norme sulla sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2021, applicazione delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle SPA e SRL. Via libera anche all'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dei termini per gli adempimenti delle agevolazioni prima casa e alle novità per il Fondo di garanzia PMI.

Innalzamento Tetto contanti

Con il Decreto Milleproroghe si riporta a 2.000 euro il limite di utilizzo del denaro contante fino al 31 dicembre 2022.

Dal 1° Gennaio 2023 la soglia di utilizzo del denaro contante verrà ridotta a 1.000 euro.

Novità Fiscali: Sanatoria dei versamenti IRAP

Viene posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa con il D.L 324/2020, in caso di applicazione errata delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previste nel Quadro Temporaneo di Imprese in materia di Aiuti di Stato.

Recupero IVA fallimenti

Il decreto in oggetto ha ripristinato la possibilità per il cedente del bene o il prestatore del servizio di portare in detrazione l'IVA e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, dalla parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest'ultimo viene assoggettato a procedura concorsuale.

Il debitore viene assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta e amministrativa, o, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, oppure ancora del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il presente decreto si applica alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 e alle procedure avviate successivamente al 26 maggio 2021.

Rateazioni carichi a ruolo

Riapertura dei termini, per i contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima dell'8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa individuata all'inizio dell'emergenza sanitaria), per richiedere per gli stessi debiti una nuova dilazione, senza che sia necessario saldare le rate scadute. La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate mensili, potrà essere presentata entro il 30 aprile 2022. La disposizione si applica anche alle richieste presentate dal 1° gennaio 2022. Le somme che sono state già versate, restano definitivamente acquisite.

Per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, il beneficio si perderà in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Sanatoria sanzioni certificazione unica

Con il presente decreto, si esclude l'applicazione di sanzioni previste al comma 6-quinquies dell'art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 (100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta), nei casi di tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies (16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti).

Novità Bilanci 2021: Semplificazione dello svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti

La disposizione in oggetto non riguarda l'allungamento a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio del termine di approvazione del bilancio. Pertanto, in base alla normativa attualmente vigente, l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 deve avvenire nei termini ordinari di 120 giorni.

A seguito dalla proroga prevista dalla disposizione, per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022:

- **le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici**, possono stabilire nell'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l'espressione del voto avvenga in **via elettronica o per corrispondenza** e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante **mezzi di telecomunicazione**, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, **prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti**, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista;
- **le società a responsabilità limitata** possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479 cc e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga **mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**;
- **le società quotate**, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente. Nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e subdeleghe.
- **le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici** possono ricorrere all'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

Sterilizzazione perdite

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale tra cui:

- lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- per le cooperative, per perdite di capitale.

La norma civilistica sulla sterilizzazione delle perdite dispone:

- “che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non sia l'esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo”

- che nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Ne consegue che, il termine entro il quale le perdite devono essere risanate o devono, comunque, essere adottati i provvedimenti riguardanti la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria è rinviato fino al momento in cui si terrà l'assemblea chiamata alla approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo. In concreto, dunque, sarà l'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2026 a dover prendere i provvedimenti necessari. Le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Sospensione ammortamenti

Il decreto Milleproroghe è intervenuto con una parziale modifica della Legge di Bilancio 2022, prevedendo l'eliminazione della disparità di trattamento tra chi nel 2020 aveva optato per la sospensione totale dell'ammortamento, di beni materiali e immateriali, da coloro che invece non hanno optato per la sospensione in oggetto. Con la nuova disposizione, indipendentemente dal comportamento adottato nel 2020, si consente a tutti i soggetti di sospendere anche nell'esercizio 2021 gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Agevolazioni: Bonus Investimenti

Con l'articolo 3-quater, si proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, "prenotati" entro il 31 dicembre 2021 (ovvero gli investimenti per i quali l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo). Quindi per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021 e completati entro il 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2021, pari a:

- per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0: 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
- per i beni materiali 4.0: 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Per i nuovi investimenti effettuati nel 2022, invece, l'aliquota agevolativa è pari a:

- per i beni materiali e immateriali: 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
- per i beni materiali 4.0: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Bonus Psicologo

Il contributo spetta dalle persone fisiche con ISEE non superiore a 50.000 euro a fronte delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti con decreto interministeriale.

Fondo di Garanzia PMI

Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un parziale ripristino delle modalità operative ordinarie del Fondo di garanzia per le PMI, che riguardano il ritorno dell'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, al fine di consentire ai soggetti beneficiari l'accesso alle garanzie statali.

Prestiti fino a 30.000 euro

La conversione in legge del decreto milleproroghe ha anche modificato il cosiddetto decreto liquidità (D.L n.40/2020), prevedendo per i finanziamenti sino a 30.000 euro la cui durata è stata già portata a 15 anni, la possibilità di differire di ulteriori 6 mesi, oltre i 24 già previsti, l'inizio del rimborso del capitale.

Link

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22G00022/sq>

Sperando di fare cosa gradita

Stefano Minelli